

**Nuovo DGR 687/2011 PUBBLICATO SUL BURERT N.86 del 08/06/2011
Modifiche sostanziali al DGR121/2010 – Allegato “A” Allegato “B” Allegato “C”**

Dal Tavolo di Monitoraggio sulla Legge 19/2008 promosso dalla Regione Emilia-Romagna con le Strutture Tecniche di Bacino, le Strutture Tecniche Comunali ed Intercomunali e le Associazioni di Categoria (Ordini e Collegi professionali), è scaturita una revisione del DGR121/2010 relativa agli Allegati A “Opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)” e B “Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale” e C “Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli IPRIPI o delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”.

Vediamo che cosa cambia, le novità interessanti.

Le modifiche apportate dal **nuovo DGR 687/2011** si applicano per i procedimenti avviati a partire dal **08/06/2011**.

L’atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l’edilizia;
- sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

Allegato 1

“Opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)”

Oltre all’elencazione delle opere (l’elenco è stato ampliato), sia per opere di nuova costruzione, sia per opere sulle costruzioni esistenti come già presente nell’Allegato A del DGR121/2010, si introducono per ogni voce 3 livelli di ADEMPIMENTO, a seconda della documentazione che il progettista deve fornire, contrassegnati da un codice **(L.0) / (L.1) / (L.2)**.

Si sottolinea il fatto che l’elenco degli interventi non coincide con la precedente elencazione dell’Allegato A del DGR121/2010, ed ad ogni voce corrisponde un “livello di documentazione” richiesta al progettista.

Gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza degli IPRIPI è indicata nel §3 dell’ All.1 e che semplifica quanto contenuto nell’All. C (Punto C.1) del DGR121/2010.

Codice (L.0) – Non è necessario un tecnico abilitato.

Non occorre alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella richiesta per ottenere il titolo edilizio abilitativo.

Codice (L.1) – E’ necessario un tecnico abilitato.

E’ necessario predisporre una documentazione che consiste in:

dichiarazione sintetica descrittiva dell’intervento, firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera ricade in una voce dell’elenco;

elaborato grafico sintetico, **sufficiente** ad individuare l'intervento (natura, dimensioni, localizzazione).

Codice (L.2) – E' necessario un tecnico abilitato.

E' necessario predisporre una documentazione che consiste in:

dichiarazione, firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera ricade in una voce dell'elenco;

relazione tecnica esplicativa, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia dell'intervento (destinazione d'uso, contesto, indicazione della voce dell'elenco a cui ci si riferisce), nonché la dimostrazione analitica, se necessario, che i requisiti previsti nella voce dell'elenco sono soddisfatti;

eseguire, se necessario, le verifiche di stabilità

elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni.

Si evidenzia che la ricorrenza della fattispecie L2 è rimessa all'apprezzamento tecnico del progettista abilitato.

Questa documentazione deve essere allegata al titolo edilizio abilitativo, e firmata dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze.

Nel caso di attività edilizia libera deve essere conservata dal Committente (sia per poter essere esibita in caso di verifiche, che per la legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per l'alienazione dell'immobile).

Attenzione però! Questo nuovo documento specifica anche che:

le Norme Tecniche vigenti (**NTC08**) devono essere comunque rispettate (§1.3);

anche per gli IPRIPI, le opere in c.a., in c.a.p. ed in struttura metallica, sono soggette comunque a quanto disposto dal capo II, sezione I, del DPR380/2001 ovvero sono soggette comunque a **deposito e collaudo** ai sensi della **L.1086/71** (§1.4);

non è consentita la trasformazione successiva di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia prevista nel medesimo allegato (§ 1.1): occorre il deposito (ovvero l'autorizzazione).

Allegato 2

“Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”

Questo documento definisce anzitutto cosa si intende per Variante Sostanziale, sia dal punto di vista edilizio che dal punto di vista strutturale: non è cambiato rispetto al DGR121/2010, anche se sono state aggiunte delle specificazioni, in particolare alla voce II della definizione strutturale di Variante Sostanziale (**VS**), e l'aggiunta delle voci III e IV.

III) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale della costruzione, o dei carichi globali in fondazione superiori al 5%;

IV) Passaggio di categoria di intervento, per le costruzioni esistenti da intervento locale – miglioramento – adeguamento.

Per le VS è sempre necessario il deposito (o nei casi previsti, l'autorizzazione) preventivo, ovvero prima di eseguire le opere.

Se invece la variante in corso d'opera non riveste carattere sostanziale non occorre il deposito (o l'autorizzazione) preventiva (prima dell'esecuzione dei lavori), ma andrà comunque predisposta una documentazione a corredo del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, prima della data di comunicazione di fine lavori.

Sono definite, in questo allegato, le **varianti non sostanziali (VNS)** secondo i criteri individuati dai punti da V.1 a V.6. La documentazione da presentare per le VNS (casi individuati da V1-V.6):

dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento, firmata congiuntamente dal progettista strutturale e da quello architettonico, contenente l'asseverazione che la variante in corso d'opera ricade in una voce dell'elenco da V.1 a V.6 dell'Allegato 2. Tale dichiarazione deve essere vistata dal DL e comunicata al Collaudatore (ove sia previsto il collaudo);

relazione tecnica esplicativa che dimostri che la Variante in corso d'opera ricada nelle voci da V.1 a V.6 delle VNS. Tale relazione dovrà riportare valutazioni numeriche atte a dimostrare l'appartenenza a VNS. ;

elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni, comprensivo dei dettagli esecutivi, con tutte le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alle voci da V.1 a V.6 delle VNS.

Se però la variante in corso d'opera non ricade in una delle voci da V.1 a V.6, ma non ricade neppure in uno dei punti da I a IV del medesimo allegato (§2), si potrebbe configurare la situazione di trovarsi comunque in una VNS, per la quale occorre predisporre la seguente documentazione:

dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento, firmata congiuntamente dal progettista strutturale e da quello architettonico, contenente l'asseverazione che la variante in corso d'opera opera pur non ricadendo in una voce dell'elenco da V.1 a V.6 dell'Allegato 2, non ricade neppure in nessuno dei punti da I a IV dello stesso allegato. Tale dichiarazione deve essere vistata dal DL e comunicata al Collaudatore (ove sia previsto il collaudo);

relazione tecnica esplicativa che dimostri che la Variante in corso d'opera non ricade nei punti da I a IV dello stesso allegato 2 (§2). Tale relazione dovrà riportare valutazioni numeriche atte a dimostrare l'appartenenza a VNS.

elaborato grafico quotato, comprensivo di piante e sezioni, comprensivo dei dettagli esecutivi, con tutte le informazioni atte a dimostrare che si configura una VNS anche se la variante non ricade nelle voci da V.1 a V.6 delle VNS, ma neanche nei punti da I a IV.

E' importante sottolineare che l'asseverazione che le varianti al progetto non comportano significative variazioni dell'azione sismica o della resistenza della struttura o della loro duttilità ha un ruolo fondamentale anche nel processo edilizio.

Struttura tecnica per la Sismica Unione Terre d'Argine